

ROMA



Segretariato Generale
ROMA CAPITALE
UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
27 MAR. 2019
RQ/ 6063

ROMA CAPITALE
Segretariato Generale
27 MAR 2019
N. RC/ 10064

DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

N. 7 del 27/03/2019

**Oggetto: Nomina dei Revisori
dei conti – triennio 2019-
2021.**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
SUPPORTO GIUNTA E ASSEMBLEA
CAPITOLINA DEL SEGRETARIATO
GENERALE

Sergio Baldino

IL DIRETTORE DELLA III DIREZIONE
CONTROLLO ATTI DIPARTIMENTO
E FISCALITA' PASSIVA DELLA
RAGIONERIA GENERALE

Alessandra Boldrini

VISTO:
IL SEGRETARIO GENERALE
Pietro Paolo Mileti

Premesso che ai sensi dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 – convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 – la scelta per la nomina dei Revisori dei conti negli Enti Locali avviene mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel Registro dei Revisori legali, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

che le disposizioni del medesimo comma 25 hanno demandato, nel rispetto dei principi ivi indicati, a un apposito Decreto del Ministro dell'Interno l'individuazione dei criteri per l'inserimento nel predetto elenco;

che, in attuazione di tali disposizioni è stato emanato il Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, di adozione del Regolamento recante "Istituzione dell'elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario";

che detto Regolamento ha stabilito che i Revisori dei conti degli Enti Locali sono sorteggiati, secondo modalità informatizzate, dall'apposito elenco istituito presso il Ministero dell'Interno e da questo formato, in relazione alla residenza anagrafica dei richiedenti, previo accertamento dei requisiti prescritti in base alla tipologia e alla dimensione demografica degli Enti Locali raggruppati per fasce;

che, per ciascun componente dell'Organo di revisione economico-finanziario, è previsto siano estratti tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina a Revisore mentre gli altri, in qualità di riserve, sono chiamati a subentrare, nell'ordine di estrazione ed entro il predetto limite di sorteggiati, per l'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto designato o precedentemente estratto;

che, presso Roma Capitale, per il triennio 2016-2018 il mandato dei tre componenti dell'Organo di revisione – nominato, con i poteri dell'Assemblea Capitolina, dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 3 del 12 febbraio 2016 – è scaduto l'11 febbraio 2019;

che, pertanto, al fine di procedere alla scelta dei componenti dell'Organo che si rende necessario rinnovare, si è provveduto, nel temine stabilito, a comunicare la data di scadenza del relativo triennio di durata alla Prefettura di Roma-UTG, cui il Regolamento affida – per gli Enti Locali appartenenti alla relativa provincia e, segnatamente, la Città Metropolitana di Roma – lo svolgimento delle operazioni di sorteggio;

considerato che la Prefettura, con nota prot. n. 27173 del 22 gennaio 2019, ha comunicato la data di svolgimento dell'estrazione, che è stata effettuata, in seduta pubblica, il 28 gennaio 2019, alla presenza del delegato del Prefetto di Roma, giusta comunicazione prot. n. 35121 di pari data;

che in esito a tale estrazione, come da verbale delle relative operazioni di cui è conservata copia in atti, sono risultati sorteggiati, nel seguente ordine di graduatoria, i sotto indicati nominativi:

1. Alivernini Giuseppe, primo designato per la nomina;
2. Desideri Gaetano, secondo designato per la nomina;
3. Rea Maria Antonietta, terzo designato per la nomina;
4. Caldarelli Gianluca, riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei designati;
5. Osimo Sergio, riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei designati;
6. Seghetti Gianluca, riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei designati;
7. Grossi Loretana, riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei designati;
8. Cernò Guglielmo, riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei designati;
9. Fabrizi Rodolfo, riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei designati;

che il dr. Gaetano Desideri, secondo designato per la nomina, con nota acquisita al protocollo del Segretariato Generale con il n. RC/4417 del 12 febbraio 2019, ha comunicato la rinuncia ad assumere l'incarico, dando luogo al subentro, secondo l'ordine di estrazione e in qualità di prima riserva in graduatoria, del dr. Gianluca Caldarelli;

che – acquisita la disponibilità a ricoprire l'incarico da parte dei primi tre soggetti, il cui nominativo, ad esclusione del rinunciatario Desideri, è risultato utilmente estratto secondo il predetto ordine – occorre procedere alla nomina dei componenti dell'Organo di Revisione economico-finanziario di Roma Capitale, previa verifica della insussistenza, in capo a essi, delle cause di incompatibilità o di altri impedimenti, in particolare richiamate, anche per rinvio, dall'articolo 5, comma 4, del precitato Regolamento ministeriale nonché dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

che, a tal fine, sono state acquisite apposite dichiarazioni rese dagli interessati in merito all'insussistenza – anche con riguardo alle disposizioni dell'ordinamento dell'Ente, con particolare riferimento al Regolamento di contabilità – di cause ostative all'assunzione dell'incarico di Revisore dei conti presso Roma Capitale;

che, in ordine all'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, sono state parimenti acquisite apposite dichiarazioni da parte degli interessati;

che, come stabilito all'art. 6, comma 1, del citato Regolamento ministeriale, le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto, nelle funzioni di Revisore, il maggior numero di incarichi, di durata triennale, presso Enti Locali, avendo riguardo, in caso di egual numero di incarichi, alla maggior dimensione demografica degli enti presso i quali gli incarichi sono stati svolti;

che, a tal fine, gli interessati hanno prodotto il proprio *curriculum* con l'indicazione degli incarichi ricoperti presso Enti Locali e il periodo di durata degli stessi;

che – sulla base delle verifiche condotte presso tali Enti, a tal fine appositamente interpellati, e dei riscontri da essi forniti – allo svolgimento delle funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti di Roma Capitale è chiamato il dr. Gianluca Caldarelli, che è risultato aver ricoperto il maggior numero di incarichi come sopra detto;

che giusta quanto disposto dall'art. 234, comma 1, del TUEL, la nomina dell'Organo di Revisione economico-finanziario presso gli Enti Locali è demandata in via ordinaria alla relativa assemblea elettiva;

atteso, tuttavia, che l'Assemblea Capitolina non ha proceduto alla nomina del nuovo Organo entro il termine stabilito dall'art. 2, comma 2, del D.L. 16 maggio 1994 n. 293, recante norme in materia di "Disciplina della proroga degli organi amministrativi" e convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

che, pertanto, a mente delle disposizioni del medesimo comma 2, la competenza alla nomina del predetto Organo è trasferita in capo al Presidente dell'Assemblea Capitolina che deve comunque esercitarla entro il termine di proroga dell'organo scaduto, vale a dire non oltre quarantacinque giorni decorrenti dal giorno di scadenza dell'incarico dei Revisori;

che ai sensi dell'art. 241, comma 7, del TUEL, l'Ente Locale, con la stessa delibera di nomina dei Revisori, stabilisce il compenso a essi spettante;

preso atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 dicembre 2018, sono stati fissati i limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria nella misura, per ciascuna fascia demografica degli enti locali considerati, indicata nella tabella A allegata al decreto medesimo;

che il compenso base annuo lordo così fissato nei limiti massimi può essere incrementato, ove ricorrano le condizioni previste, con le seguenti maggiorazioni, tra loro cumulabili:

- a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, al decreto allegata;
- b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, al decreto allegata;

che l'ampiezza e la complessità delle attività di revisione richieste dai peculiari profili strutturali, organizzativi e funzionali di Roma Capitale consente di stabilire appropriatamente il compenso dei Revisori nella misura del limite massimo di cui alla corrispondente classe demografica della Tabella A nonché, alla luce dei valori accertati dall'ultimo bilancio di previsione approvato, di applicare le maggiorazioni, ciascuna nella quota del 10 per cento, di cui alle Tabelle B e C;

acquisite, in data 27 marzo 2019, l'attestazione di regolarità tecnica del Direttore della Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina del Segretariato Generale nonché l'attestazione di regolarità contabile del Direttore della III Direzione Controllo Atti Dipartimento e Fiscalità Passiva della Ragioneria Generale;

Visti gli articoli 234 e ss. del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

Visto l'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

Visto il Regolamento approvato con D.M. Interno 15 febbraio 2012, n. 23;

Viste le circolari Ministero dell'Interno-Dip.to per gli Affari interni e territoriali FL 7/2012 in data 5 aprile 2012 (prot. n. 5424) e 14 dicembre 2012 (prot. n. 119717), con le quali, in particolare, sono state fornite indicazioni operative per l'attuazione del procedimento di scelta dei Revisori negli Enti Locali;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento di contabilità, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e s.m.i.;

per i motivi esposti in narrativa

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DISPONE

- di prendere atto, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati che hanno accettato l'incarico, dell'insussistenza – sotto il profilo dell'incompatibilità e dell'inconferibilità o di altri impedimenti previsti dall'ordinamento – di cause ostative a ricoprire, da parte dei sorteggiati dall'apposito elenco formato presso il Ministero dell'Interno, le funzioni di Revisore dei conti presso Roma Capitale;

- di nominare, in conseguenza, per il triennio 2019-2021, l'Organo di revisione economico-finanziario di Roma Capitale così composto:

1. Giuseppe Alivernini;
2. Maria Antonietta Rea;
3. Gianluca Caldarelli, con funzioni di Presidente.

Dispone altresì di:

- a) stabilire il compenso base annuo lordo dei Revisori nella misura del limite massimo previsto, per la classe demografica relativa a Roma Capitale, dalla Tabella A del Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018 citato in premessa;
- b) di applicare, al compenso così determinato, le maggiorazioni di cui alle Tabelle B e C, allegate al Decreto medesimo, nella misura del 10 per cento per ciascuna di esse.

Nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi, ai componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria aventi la residenza al di fuori del territorio di Roma Capitale e che ne facciano richiesta, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e documentate, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle loro funzioni.

Ai Revisori spetta altresì, ove si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente.

I predetti rimborsi sono corrisposti con le modalità stabilite dal Regolamento per le missioni degli Amministratori, dei dirigenti e dei Dipendenti capitolini, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 196 del 19 settembre 1996.

Con separato atto dirigenziale si procederà all'impegno dei fondi occorrenti alla corresponsione dei compensi e delle spese sopra indicati sui corrispondenti intervento e voce economica dei relativi esercizi finanziari.

La presente Disposizione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, ed è pubblicata nel Portale istituzionale di Roma Capitale.

p.IL PRESIDENTE dell'ASSEMBLEA CAPITOLINA
IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Enrico Sterano

